



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Decreto n. 47/2012

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente pubblico;

VISTO il DPR 24 settembre 2004, n. 272 contenente il regolamento sull'accesso alla qualifica di dirigente pubblico, ed in particolare l'art. 18, comma 2 il quale prevede che con provvedimento della SSPA sono stabilite le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante il corso e le conseguenti sanzioni che ne derivano in caso di inosservanza, nonché il numero massimo di assenze consentite durante il corso;

VISTO il decreto presidenziale n. 32 del 31 gennaio 2012 con il quale è stato disposto l'avvio il 19 marzo 2012 del 5° corso-concorso destinato ai n.110 allievi vincitori del concorso di ammissione presso la sede di Caserta della SSPA;

RAVVISATA l'esigenza di provvedere all'emanazione del regolamento di cui in premessa;

SU PROPOSTA del Comitato didattico-scientifico del 5° corso concorso;

SENTITO il Dirigente Amministrativo della SSPA

DECRETA

E' è approvato il seguente regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del 5° corso concorso, emanato ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 24 settembre 2004, n. 272.

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI DEL CORSO-CONCORSO DI
FORMAZIONE DIRIGENZIALE
(ex art. 18, comma 2, del DPR 24 settembre 2004, n. 272)

Articolo 1
Disposizioni generali

Durante lo svolgimento del corso gli allievi devono attenersi agli indirizzi, alle direttive ed alle prescrizioni impartite dal Presidente della SSPA o dal Coordinatore didattico del corso-concorso.

Durante il semestre di applicazione pratica gli allievi devono altresì attenersi alle istruzioni impartite dai docenti della SSPA nonché dai dirigenti delle amministrazioni pubbliche o private o delle organizzazioni internazionali ospitanti.

Gli allievi sono tenuti al rispetto delle strutture e risorse, che la SSPA mette a loro disposizione e ad un uso delle stesse appropriato e coerente con le finalità didattiche.

Gli allievi sono altresì tenuti ad un contegno corretto, decoroso e rispettoso nei confronti dei docenti, del personale della SSPA e dei colleghi e ad un abbigliamento consono al loro ruolo e al contesto.

Articolo 2
Frequenza del corso

Gli allievi sono tenuti a frequentare, secondo gli orari prestabiliti, tutte le attività didattiche programmate ed a prendere parte a tutte le iniziative formative previste dal calendario anche presso Sedi della SSPA diverse da quelle dove ordinariamente si svolge il corso, ovvero presso altre Istituzioni.

La frequenza viene accertata giornalmente, in entrata e in uscita, anche ricorrendo all'ausilio di mezzi di rilevazione automatica.

Articolo 3
Piano delle attività didattiche

Il Presidente, sentito il parere del Comitato didattico-scientifico del corso-concorso, delibera il piano delle attività del corso, stabilendo i periodi di studio individuale degli allievi (da svolgersi secondo le indicazioni ricevute durante il corso) ed i periodi di sospensione dell'attività didattica.

Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli allievi non hanno l'obbligo della frequenza e percepiscono la borsa di studio o il trattamento economico senza alcuna riduzione.

Articolo 4
Assenza per motivi di salute

Le assenze per motivi di salute devono essere comunicate al Responsabile di Sede entro le ore 9:30 del primo giorno di assenza.

L'allievo dipendente pubblico giustificherà l'assenza, anche per un solo giorno, presentando copia del certificato medico inviato per via telematica all'INPS dal medico curante o dalla struttura pubblica che lo rilascia oppure comunicando il numero di protocollo identificativo del predetto certificato.

L'allievo borsista giustificherà l'assenza, anche per un solo giorno, con le stesse modalità dell'allievo dipendente pubblico oppure presentando il certificato del medico specialista.



Articolo 5

Altri motivi di assenza

Con domanda indirizzata al Responsabile di Sede, gli allievi possono chiedere l'autorizzazione all'assenza, senza riduzione della borsa di studio o del trattamento economico, per i seguenti casi da documentare debitamente:

- partecipazione a concorsi o esami (n. 12 giorni complessivi nell'intero corso-concorso, ivi compreso il semestre di applicazione pratica);
- rilevanti e documentati motivi personali e familiari (n. 8 giorni complessivi nell'intero corso-concorso, ivi compreso il semestre di applicazione pratica);
- permessi per lutto (n. 3 giorni ad evento) per coniuge o convivente stabile, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado.

Articolo 6

Assenza ingiustificata

L'assenza per motivi non indicati negli articoli 4 e 5 viene considerata assenza ingiustificata; essa comporta la riduzione della borsa di studio o del trattamento economico. L'assenza ingiustificata comporta il richiamo scritto da parte del Presidente.

L'assenza ingiustificata per un totale 5 giorni complessivi nell'intero corso-concorso (ivi compreso il semestre di applicazione pratica) comporta l'esclusione dal corso.

Articolo 7

Cumulo di assenze

Le assenze, a qualsiasi titolo effettuate, cumulativamente considerate, che superino i 25 giorni effettivi di attività programmate nell'intero corso-concorso (ivi compreso il semestre di applicazione pratica) comportano l'esclusione dal corso.

Articolo 8

Permessi e ritardi

L'ingresso in aula durante le lezioni e altre attività didattico-scientifiche è consentito solo entro 10 minuti dall'orario fissato per l'inizio delle medesime; l'allievo che arriva con oltre 10 minuti di ritardo dovrà attendere l'intervallo per entrare in aula; il periodo perso dall'inizio della lezione sino all'intervallo sarà considerato ritardo.

Sono consentiti permessi di tre ore al massimo ciascuno, autorizzati dal Responsabile di Sede.

Tutti i permessi ed i ritardi vengono considerati ai fini della valutazione continua. Ai fini di cui agli articoli 6 e 7, due ritardi equivalgono a un'assenza. Fanno eccezione, se documentati, i ritardi dovuti a cause imputabili ai mezzi di trasporto extraurbani.

Articolo 9

Richiamo del Presidente

Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 6, può dare luogo al richiamo del Presidente anche la violazione dei doveri previsti dall'art. 1 del presente regolamento.



L'interessato può presentare una difesa scritta o chiedere un'audizione, in esito alle quali il richiamo viene confermato o revocato.

Articolo 10 Esclusione dal corso

L'esclusione dal corso per i motivi di cui agli articoli 6 e 7 è disposta dal Presidente della Scuola, su proposta del Coordinatore didattico del corso-concorso, sentito il Comitato didattico-scientifico, previa contestazione degli addebiti all'interessato e valutazione della sua difesa.

L'esclusione dal corso può altresì essere disposta per i seguenti motivi:

- gravi o ripetute inosservanze dei doveri previsti dall'art. 1 del presente regolamento;
- persistente scarso profitto in relazione alla valutazione continua effettuata dalla SSPA.

Articolo 11 Scheda personale dell'allievo

La Scuola predispone per ciascun allievo una scheda personale per l'annotazione dei dati relativi alla frequenza, al profitto conseguito nel corso degli studi e ad eventuali provvedimenti disciplinari.

Roma, 20 febbraio 2012

Il Presidente
(Prof. Giovanni Tria)

